



**Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali**
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Roma, 3 AGOSTO 2005

Al Collegio dei ragionieri commercialisti di
Macerata

Via Garibaldi 77

Macerata

Prot. n° 2079

Oggetto: interpellato trasmesso al Collegio dei ragionieri commercialisti di Macerata prot. n. 390 del 12 aprile 2005 – Rettifica.

Con riferimento alla risposta ad interpellato prot. n. 390 del 12 aprile 2005 si rappresenta che, alla luce dell'ulteriore documentazione acquisita e degli approfondimenti effettuati, si deve ritenere possibile l'assunzione con contratto di apprendistato di giovani fino a 26 anni di età **anche nelle zone ammesse a sostegno transitorio** ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

Al riguardo infatti –tenuto comunque conto che la disciplina in materia di apprendistato di cui all'articolo 16 della L. n. 196/1997 continua ad applicarsi unicamente fino a quando, ai sensi D.Lgs. n. 276/2003, interverrà una esplicita regolamentazione regionale dei profili formativi dell'apprendistato e che il medesimo decreto legislativo innalza la stipula del contratto fino ai 29 anni d'età – si deve evidenziare che l'articolo 16 sopra citato rimanda, per l'individuazione delle aree in cui il contratto di apprendistato si applica anche ai giovani fino al 26esimo anno d'età, alle aree di cui agli obiettivi I e II fissate con del Regolamento (CEE) n. 2081/93 e successive modificazioni.

Tale regolamento è stato in effetti modificato con il Regolamento (CE) n. 1260/1999 che, per quanto qui interessa, all'articolo 6 ha stabilito che *“in deroga all'articolo 3, le regioni cui si applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1 in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 (...), beneficiano a*

titolo transitorio del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2005”.

Pertanto, è lo stesso Consiglio europeo ad equiparare le predette aree a sostegno transitorio con le aree Obiettivo I e ciò nella consapevolezza che anche le aree escluse da quelle espressamente individuate quali Obiettivo 1 e Obiettivo 2 evidenziano problematiche ancora non risolte.

In conclusione, in virtù delle sopra richiamate disposizioni del Regolamento (CE) n. 1260/1999, **devono essere considerate come rientranti nell’ambito di applicazione della norma di cui all’articolo 16 della L. n. 196/1997, non solo le aree cui lo stesso Regolamento fa riferimento (aree Obiettivo I e Obiettivo II), bensì anche le c.d. aree “a sostegno transitorio” che possono ancora godere dei fondi strutturali poiché ancora oggi considerate, dallo stesso Consiglio, caratterizzate da una situazione di particolare svantaggio.**

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Mario Notaro)

PP

DP